

Ordinanza sulla tara ([RS 632.13](#))

del 4 novembre 1987

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 2 capoverso 2 della legge del 9 ottobre 1986

sulla tariffa delle dogane,

ordina:

Art. 1 Definizioni

¹ Il peso lordo (massa lorda) è costituito dal peso effettivo (massa netta) della merce e da quello degli imballaggi, della riempitura e dei supporti sui quali la merce è presentata.

² Il peso netto risulta dal peso effettivo (massa netta) della merce, dal peso dei supporti e da quello degli involucri immediati. Non è compreso il peso degli imballaggi il cui unico o precipuo scopo è di proteggere la merce durante il trasporto.

³ È reputata tara la differenza tra il peso lordo e il peso netto.

⁴ La tara addizionale è il supplemento di peso in per cento del peso netto (aliquota di tara).

Art. 2 Imposizione secondo il peso lordo

¹ Le merci il cui imballaggio offre sufficiente riparo contro i danni tassate in base al peso lordo.

² Le merci non imballate e le merci il cui imballaggio non offre sufficiente riparo contro i danni di trasporto sono soggette ad una tara addizionale. Le aliquote per il computo della tara addizionale sono desumibili dall'allegato.

³ Per giudicare se un imballaggio offre sufficiente riparo contro i danni di trasporto, bisogna fondarsi sulle esigenze del rispettivo genere di trasporto.

Art. 3 Esenzione dalla tara addizionale

¹ Non sono soggette alla tara addizionale:

- a. le merci usualmente trasportate senza imballaggio nel traffico di collettame;
- b. le merci importate nel traffico viaggiatori in piccole quantità.

² I seguenti invii possono essere tassati secondo il peso netto o il peso effettivo, senza la tara addizionale, anche se sono presentati e dichiarati sommariamente con il loro imballaggio: :

- a. gli invii che adempiono quasi integralmente le condizioni per l'ammissione in franchigia di dazio;
- b. gli invii destinati a scopi ufficiali, di utilità pubblica o di assistenza pubblica.

Art. 4 Imposizione degli imballaggi e dei supporti delle merci

Gli imballaggi e i supporti delle merci sono tassati a parte:

- a. se essi sono soggetti a dazi molto più elevati di quelli applicati alla merce e, per loro natura, non è esclusa la loro riutilizzazione, oppure
- b. se dalle circostanze risulta chiaramente l'intenzione di eludere i dazi più alti cui sono assoggettati.

Art. 5 Imposizione secondo il peso netto

¹ A richiesta del vettore, presso l'ufficio doganale competente le merci sono tassate secondo il peso netto, con tara addizionale.

² Le merci per le quali nell'allegato non è prevista alcuna aliquota di tara, che sono dichiarate per l'imposizione secondo il peso netto o spogliate del loro imballaggio in un deposito doganale aperto, in un deposito di merci di gran consumo o in un deposito franco doganale e poi presentate per l'imposizione senza imballaggio, sono soggette ad una tara addizionale pari al 10 per cento del peso netto.

Art. 6 Aliquote di tara

¹ Le aliquote di tara addizionale, espresse in per cento del peso netto, sono indicate nell'allegato.

² Il Dipartimento federale delle finanze può modificare le aliquote di tara o completare l'allegato qualora si rivelasse necessario in seguito a cambiamenti nel modo dell'imballaggio delle merci oppure per evitare abusi e ingiustizie.

Art. 7 Abrogazione del diritto vigente e entrata in vigore

¹ L'ordinanza sulla tara del 1° dicembre 1959 è abrogata.

² La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Le aliquote per il calcolo della tara addizionale si trovano nell'allegato della [RS 632.13](#).